



# COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to GUGLIELMI CLAUDIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. ALFIDI LUIGI

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addi

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Baldessari Franca

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Addi 25-03-2019

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Baldessari Franca

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addi

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Baldessari Franca

### OGGETTO:

**I.U.C. - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **18:15** nella Sede Municipale in seduta **Pubblica**, sessione **Ordinaria** di **Seconda convocazione**, sotto la presidenza del SINDACO GUGLIELMI CLAUDIO e la partecipazione del Segretario Comunale DOTT. ALFIDI LUIGI, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

GUGLIELMI CLAUDIO	Presente
STEFANI STEFANO	Presente
TOLDO ENRICO	Assente
AGOSTINI GIULIO	Presente
PRETTO LORIS	Assente
MARANGONI GIO MARIA	Presente
LORENZI FRANCESCA	Assente
LORENZI MIRKO	Presente
TOLDO ALBERTO	Presente
SARTORI CLAUDIO	Presente
SERAFINI ROBERTA	Presente

Presenti 8 - Assenti 3

### PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data 21-03-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to SERMAN MARIA PATRIZIA

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data 21-03-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to SERMAN MARIA PATRIZIA

Partecipa alla seduta la rag. Maria Patrizia Serman, responsabile del servizio finanziario.

La rag. Serman illustra il provvedimento.

Il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- il comma 704 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 relativo all'applicazione della TARES, che pertanto a decorrere dal 01/01/2014 è abolita;
- con l'introduzione della nuova tassa sui rifiuti TARI, la maggiorazione prevista per i servizi indivisibili di 0,30 centesimi per mq versati nel 2013 allo Stato, dal 2014 è sostituita dal nuovo tributo per i servizi indivisibili denominato TASI, con propria autonomia tributaria, la cui base imponibile corrisponde a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria IMU;
- i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013 disciplinano l'applicazione della TARI;
- l'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013 stabilisce che il comune per la commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158;
- il tributo TARI, ai sensi del comma 654, deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento, i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 655 della Legge 147/2013 stabilisce che per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti. L'importo corrisposto per le istituzioni scolastiche è sottratto dai costi complessivi di gestione del servizio che deve essere coperto con il tributo TARI;
- fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU fino al 2012 e della TARES per l'anno 2013;
- il comune con Regolamento di cui all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di :
  - a) abitazione unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali diversi dalle abitazioni principali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura però deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con risorse di bilancio diverse dal tributo TARI;

**Visto** il comma 683 del citato art. 1 della Legge n.147/2013, che prevede che il Consiglio comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Visto** il piano finanziario redatto dal gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti Alto Vicentino Ambiente Spa srl, in collaborazione con gli uffici comunali, il quale tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti svolto dalla Società Alto Vicentino Ambiente srl;

**Considerato** che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie, per il 2019 il criterio, per quanto riguarda la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, è così determinato: utenze domestiche 86,78 utenze non domestiche 13,22 % con aumento medio rispetto al 2018 del 0,11% sulle utenze domestiche e del 0,02 sulle utenze non domestiche;

**Considerato** altresì che sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche sono stati utilizzati rispettivamente coefficienti di produttività, Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per le utenze non domestiche, mediati tra i valori minimo e massimo previsti dal DPR 158/99, sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere omogeneità e perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;

**Considerato inoltre** che attualmente non è possibile individuare con esattezza l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità dei rifiuti conferiti al servizio da parte degli utenti appartenenti alle due categorie;

**Precisato che** ai sensi del comma 666 del citato art. 1 della Legge 147/13 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.LGS 504/1992 fissata dalla Provincia di Vicenza con apposita convenzione:

**Visti:**

- l'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28.12.15 n. 208 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberato per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) ed alle entrate per servizi;

- la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) che proroga il blocco degli aumenti fino al 31.12.2018 termine non prorogato ulteriormente, e comunque fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI:

- l'art. 13 comma 15 del citato DL. 201/11 convertito con la legge 214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2 del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo di invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul proprio sito informatico, pubblica le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2, terzo periodo, del D.L. 446/1997;

- la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 25.02.2014 con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale:[www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Rilevato che:

- A decorrere dall'anno 2018 ha trovato applicazione il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "nella determinazione dei costi" del servizio rifiuti "il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard". Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013, che può essere declinata anche in termini di corrispettivo patrimoniale ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della legge medesima;
- sono state pubblicate le "Linee guida interpretative" dell'8 febbraio 2018, nelle quali si richiama il processo di determinazione dei costi e delle tariffe del servizio rifiuti, premettendo che la TARI a norma dell'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147 del 2013 è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; per cui il comma 654 prevede che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente". Linee guida successivamente aggiornate il 14.02.2019;
- che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il D.P.C.M. 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti;
- che, anche in assenza di una proroga di tale disposizione, il dovere di avvalersi dei costi standard, come rilevati sul portale Opencivitas, che espone i risultati dei dati rilevati ed elaborati dal So.Se., non equivale all'obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, valutazione che il Comune ha effettuato all'atto di approvazione delle tariffe 2019, ritenendo di non poter procedere alla loro applicazione diretta, nel momento in cui dovessero determinare una mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard, di cui si terrà conto in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2020;
- rilevato il risultato derivante dall'utilizzo del simulatore del calcolo messo a disposizione da Ifel adeguando i valori con gli ultimi disponibili (anno 2017 (quantità rifiuti e percentuale differenziata) a fronte di un costo standard nazionale di 294,64 si ottiene il valore di 294,48, quindi lievemente inferiore al dato del fabbisogno standard che riferisce al 2013 e quindi non tiene conto degli eventuali aumenti tariffari o dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti negli ultimi 5 anni;
- che, i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, nel corso dell'esercizio 2019 verranno effettuate delle valutazioni sugli elementi idonei a far convergere il valore di riferimento considerando nel caso valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati;

**RITENUTA** la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi del citato comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

**RAVVISATA** l'opportunità di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

PRESENTI: N. 9 VOTANTI: N. 6 ASTENUTI: N. 3 (Toldo Alberto, Serafini e Sartori Claudio)

FAVOREVOLI: N. 6 CONTRARI: N. //

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intendono qui di seguito riportate;

2. Di approvare l'allegato piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2019 redatto dal gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, Alto Vicentino Ambiente Spa predisposto in collaborazione con gli uffici comunali, dal quale risulta un costo totale di € di 132.859,74 cui vanno detratte le entrate (corrispettivi CONAI e contributo Miur) pari ad € 5.040,82 determinando un costo netto del servizio da coprire con tariffe ammontante ad € 127.818,92. Piano che viene qui allegato per costituirne parte integrante e sostanziale (**allegato sub A**) e tariffe 2019 (**allegato sub B**).

2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

3. Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504 all'aliquota deliberata dalla Provincia.

4. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2019 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio per € 128.657,79.

5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Con la seguente separata votazione, espressa nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile:

PRESENTI: N. 9 VOTANTI: N. 6 ASTENUTI: N. 3 (Toldo Alberto, Serafini e Sartori Claudio)

FAVOREVOLI: N. 6 CONTRARI: N. //

**Tariffe per Utenze Domestiche**

<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Numero Componenti Nucleo Familiare</b>	<b>Sup.</b>	<b>Utenze</b>	<b>Ka</b>	<b>Kb</b>	<b>Quota Fissa</b>	<b>Quota Variabile</b>
DOMESTICA	51 / Abitazione	1	18.500,00	180	0,80	1,00	0,3400 € / mq	58,9505 €
DOMESTICA	51 / Abitazione	2	18.315,00	160	0,94	1,74	0,3995 € / mq	102,5739 €
DOMESTICA	51 / Abitazione	3	9.681,00	93	1,05	2,15	0,4463 € / mq	126,7436 €
DOMESTICA	51 / Abitazione	4	8.255,45	71	1,14	2,20	0,4845 € / mq	129,6912 €
DOMESTICA	51 / Abitazione	5	2.012,00	16	1,23	2,90	0,5228 € / mq	170,9565 €
DOMESTICA	51 / Abitazione	6	1.298,00	9	1,30	3,40	0,5525 € / mq	200,4318 €
DOMESTICA	52 / Pertinenza di Abitazione	1	385,00	10	0,80		0,3400 € / mq	0,0000 €
DOMESTICA	52 / Pertinenza di Abitazione	2	287,00	8	0,94		0,3995 € / mq	0,0000 €
DOMESTICA	52 / Pertinenza di Abitazione	3	471,00	17	1,05		0,4463 € / mq	0,0000 €
DOMESTICA	52 / Pertinenza di Abitazione	4	300,60	8	1,14		0,4845 € / mq	0,0000 €
DOMESTICA	52 / Pertinenza di Abitazione	5	147,00	4	1,23		0,5228 € / mq	0,0000 €
DOMESTICA	53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche	1	108,00	1	0,80	1,00	0,3400 € / mq	58,9505 €
DOMESTICA	53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche	2	25.716,00	291	0,94	1,74	0,3995 € / mq	102,5739 €
DOMESTICA	54 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche	2	253,00	8	0,94		0,3995 € / mq	0,0000 €
DOMESTICA	55 / Abitazione a disposizione di Residenti	1	91,00	1	0,80	1,00	0,3400 € / mq	58,9505 €
DOMESTICA	55 / Abitazione a disposizione di Residenti	2	4.254,00	49	0,94	1,74	0,3995 € / mq	102,5739 €

**Tariffe per Utenze Non Domestiche**

<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Sup.</b>	<b>Utenze</b>	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>	<b>Quota Fissa</b>	<b>Quota Variabile</b>	<b>Totale</b>
NON DOMESTICA	1 / Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto	366,00	4	0,67	5,50	0,2320 € / mq	0,5574 € / mq	0,7894 € / mq
NON DOMESTICA	3 / Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	323,00	3	0,60	4,90	0,2078 € / mq	0,4966 € / mq	0,7043 € / mq
NON DOMESTICA	4 / Campeggi distributori carburanti impianti sportivi	687,00	3	0,88	7,21	0,3047 € / mq	0,7307 € / mq	1,0354 € / mq
NON DOMESTICA	9 / Case di cura e riposo	1.942,00	1	1,19	9,72	0,4120 € / mq	0,9850 € / mq	1,3971 € / mq
NON DOMESTICA	11 / Uffici agenzie studi professionali	449,00	8	1,52	12,45	0,5263 € / mq	1,2617 € / mq	1,7880 € / mq
NON DOMESTICA	12 / Banche ed istituti di credito	90,00	1	0,61	5,03	0,2112 € / mq	0,5098 € / mq	0,7210 € / mq
NON DOMESTICA	14 / Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	90,00	2	1,63	13,35	0,5644 € / mq	1,3529 € / mq	1,9173 € / mq
NON DOMESTICA	17 / Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere. barbiere. estetista. lavanderie	22,00	1	1,43	11,74	0,4951 € / mq	1,1898 € / mq	1,6849 € / mq
NON DOMESTICA	18 / Attività artigianali tipo botteghe: falegname. idraulico. fabbro. elettricista	59,00	1	1,03	8,48	0,3566 € / mq	0,8594 € / mq	1,2160 € / mq
NON DOMESTICA	19 / Carrozzeria autofficina elettrauto	58,00	2	1,41	11,55	0,4882 € / mq	1,1705 € / mq	1,6587 € / mq
NON DOMESTICA	20 / Attivita industriali con capannoni di produzione	924,00	10	0,92	7,53	0,3186 € / mq	0,7631 € / mq	1,0817 € / mq
NON DOMESTICA	21 / Attivita artigianali di produzione beni specifici	401,00	5	1,09	8,91	0,3774 € / mq	0,9030 € / mq	1,2804 € / mq
NON DOMESTICA	22 / Ristoranti. trattorie. osterie. pizzerie. pub	1.169,00	5	5,57	45,67	1,9286 € / mq	4,6283 € / mq	6,5569 € / mq
NON DOMESTICA	24 / Bar caffè pasticceria	242,00	4	3,96	32,44	1,3712 € / mq	3,2876 € / mq	4,6587 € / mq
NON DOMESTICA	25 / Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi	406,00	1	2,39	19,61	0,8275 € / mq	1,9873 € / mq	2,8149 € / mq
NON DOMESTICA	27 / Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	51,00	1	7,17	58,76	2,4826 € / mq	5,9549 € / mq	8,4375 € / mq